

CNUG
Commissione Nazionale Ufficiali di Gara



Corso online
Ufficiale di Gara Regionale
2022

STATUTO

Aggiornato 14 maggio 2020

Estratto da:

Statuto Federale



- **Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 250 dell'11 giugno 2019**
- **Aggiornato con Delibera n.119 del 14 maggio 2020**

Cos'è lo Statuto



E' l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Federazione.

Si compone di 38 articoli:

Statuto Federale



Si compone di 38 articoli:

Art.1 Costituzione e scopi;

Art.2 Patrimonio;

Art.3 Entrate e mezzi di finanziamento;

Art.4 Esercizio e Gestione Finanziaria;

Art.5 Le Società ed Associazioni Sportive;

Art.6 Diritti e Doveri delle Società Sportive;

Art.7 I Tesserati;

Statuto Federale



Art.8 Diritti e Doveri dei Tesserati

Art.9 Vincolo Sportivo;

Art.10 Adesione ed obblighi;

Art.11 Arbitrato Federale;

Art.12 Organi Federali ed altre strutture;

Art.13 Voti;

Art.14 Eleggibilità e candidature;

Art.15 Incompatibilità;

Statuto Federale



Art.16 L'Assemblea Nazionale;

Art.17 L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;

Art.18 L'Assemblea Nazionale Straordinaria;

Art.19 Il Presidente della Federazione;

Art.20 Il Consiglio Federale;

Art.21 Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore;

Art.22 Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art.23 Il Segretario Generale e la Segreteria Federale;

Statuto Federale



Art.24 Le Assemblee Regionali;

Art.25 I Comitati Regionali;

Art.26 Delegati Provinciali;

Art.27 Principi di Giustizia associativa;

Art.28 La Corte Sportiva e Federale d'Appello;

Art.29 Il Tribunale Federale;

Art.30 Il Giudice Sportivo;

Art.31 La Procura Federale;

Statuto Federale



Art.32 La Commissione Federale di Garanzia;

Art.33 Il Collegio di Garanzia dello Sport;

Art.34 Amnistia, indulto e grazia;

Art.35 Regolamenti Federali;

Art. 36 Modifiche dello Statuto;

Art. 37 Scioglimento della Federazione

Art. 38 Norma Finale

Art. 1 | Costituzione e scopi



1) **La F.I.P.E. è associazione senza fini di lucro** con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta e federata al CONI e come Disciplina Sportiva Paralimpica al CIP;

E' formata da tutte le Società, Associazioni Sportive ed i Gruppi Militari e di Stato, costituite ai sensi della normativa vigente che, senza scopo di lucro, praticano in Italia la Pesistica Olimpica, Paralimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività agonistica, al Fitness ed al benessere fisico Wellness;

Art. 1 | Costituzione e scopi



3) La F.I.P.E. è affiliata ai seguenti organismi competenti IWF, EWF, MWC e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Pesistica Olimpica.

La F.I.P.E. è inoltre riconosciuta dal CIP dall'IPC e dall'IPC-Powerlifting **come una rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della paralimpica (Powerlifting)**

Art. 1 | Costituzione e scopi



4) Le discipline sportive della FIPe, oltre alla Pesistica Olimpica, comprendono le seguenti specialità sportive: **la Distensione su panca**, il **Biathlon Atletico**, **lo Sviluppo Muscolare**, il **Braccio di Ferro**, **le Palestriadi**, i **Powergames**, la **Pesistica Paralimpica** oltre a tutte quelle specialità sportive che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze, finalizzate all'attività agonistica, **al Fitness ed al benessere fisico (Wellness)** sulla base dei Regolamenti Tecnici Federali.

Art. 1 | Costituzione e scopi



5) L'attività federale è a carattere dilettantistico; è suddivisa in **attività agonistica, non agonistica e amatoriale-promozionale.**

Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale, inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutta l'attività di preparazione ad esse collegate.

Per attività amatoriale si intende l'organizzazione di manifestazioni non competitive volte al raggiungimento della più ampia partecipazione possibile o comunque ogni attività promozionale non rientrante nell'attività agonistica e non agonistica e non inserita nei calendari ufficiali.

Art. 1 | Costituzione e scopi



- 7) La F.I.P.E., con adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla GN CONI, in attuazione del Codice della World Antidoping Agency (WADA), **attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportive.**
- 10) La F.I.P.E. È estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.
- 11) La F.I.P.E, ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

Art. 2 | 3 | 4

Illustrano i beni che costituiscono il patrimonio FIPE che deve essere registrato su libri contabili, definisce quali sono le entrate e i mezzi di finanziamento (contributi CONI, affiliazioni, tesseramenti, quote d'iscrizione ai corsi...etc). L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare , la FIPE deve redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dalla GN del CONI. La gestione amministrativo-contabile spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale. A partire dal 2016 la revisione dei bilanci è curata da una primaria società di revisione.

Art.5-Le Società ed Associazioni Sportive Art. 6- diritti e doveri delle società sportive



Ai fini del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, le Associazioni e Società Sportive, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, **devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.E.;**

Le Associazioni e Società Sportive **devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti** nei modi e nei termini stabiliti nei Regolamenti Federali.

Le società sportive hanno **diritto a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie, di partecipare all'attività sportiva e di fruire di eventuali vantaggi** predisposti dalla F.I.P.E. o dal CONI

Le società sportive e i loro soci **sono tenuti ad osservare e far osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.P.E. le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.** Le Società Sportive sono tenute a **mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnati Tecnici selezionati** per far parte delle Rappresentative Federali.

ART.7-I TESSERATI

ART.8-DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

ART.9-VINCOLO SPORTIVO

ART.10-ADESIONE E OBBLIGHI



I tesserati alla F.I.P.E. sono le persone fisiche inquadrare nelle seguenti categorie (Atleti, Dirigenti sociali, Soci delle società sportive, Insegnanti tecnici, Ufficiali di gara, Dirigenti federali, Onorari e Benemeriti).

Vengono specificate le modalità per richiedere il tesseramento, i motivi per cui cessa, e i diritti e i doveri dei tesserati tra cui partecipare all'attività federale, concorrere alle cariche federali e partecipare alle assemblee.

Il tesseramento degli Ufficiali di Gara deve essere richiesto direttamente dagli interessati, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare

ART.7-I TESSERATI
ART.8-DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI
ART.9-VINCOLO SPORTIVO
ART.10-ADESIONE E OBBLIGHI



Definisce il seguente vincolo sportivo per gli atleti

- 1) Per i tesserati come **ATLETI NON AGONISTI, AGONISTI ESORDIENTI E MASTER** il vincolo è annuale;
- 2) Per gli atleti tesserati come **AGONISTI UNDER 17, JUNIORES E SENIORES** il vincolo è quadriennale e si conclude, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno olimpico.

Nell'art.10 si evince l'obbligo di rispettare tutti i regolamenti, il divieto di stringere rapporti con Federazioni con cui F.I.P.E. non ha stipulato convenzioni, il divieto di censurare attraverso mezzi di pubblica informazione gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara, il divieto di effettuare o accettare scommesse. Chi contravviene a quanto previsto dallo Stato e dai Regolamenti è passibile di sanzioni disciplinari

Art.12- Organi Federali ed altre strutture



1. Sono Organi Federali Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Sono Organi Federali Territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale/Delegato;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) i Delegati Provinciali;

3. Sono Organi di Giustizia:

- a) la Corte Sportiva e Federale d'Appello;
- b) il Tribunale Federale;
- c) il Giudice Sportivo;

4. Sono Altri Organi:

- a) la Procura Federale;
- b) il Segretario Generale;
- c) la Commissione Federale di garanzia;

Tutte le cariche federali suddette hanno durata coincidente con il quadriennio olimpico, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

Da art. 13 ad art. 23



In questi articoli sono enunciate i punti volti a spiegare in che modo vengono eletti gli Organi Federali Centrali. Nelle Assemblee acquisiscono il diritto di voto (di base o plurimo) le Società che partecipano all'attività agonistica. Vengono illustrate le norme per le candidature e le incompatibilità tra le cariche.

La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale.

Qualora un Arbitro venga eletto o nominato a cariche federali o sociali sarà sospeso dall'esercizio della funzione per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione nello statuto sono spiegate le modalità di convocazione dell'Assemblea e gli argomenti su cui può deliberare. L'Assemblea può essere Ordinaria Elettiva (entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dei Giochi Olimpici estivi) e Straordinaria in questi articoli vengono descritte le modalità di svolgimento. Vengono poi illustrate le funzioni e le responsabilità del Presidente, del Consiglio Federale, Presidente Onorario e Membri d'Onore, Collegio dei Revisori dei Conti, e Segretario Generale.

GLI INCARICHI FEDERALI ELETTIVI DURANO 4 ANNI

GLI INCARICHI FEDERALI DI NOMINA DURANO 2 ANNI

All'interno del quadriennio olimpico

Da art. 24 ad art. 26



In questi articoli vengono specificate le modalità e funzionamento degli Organi Territoriali e della loro struttura.

Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive (entro 60 giorni dall'Assemblea Nazionale) e Straordinarie.

I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano almeno venti Società Sportive con diritto di voto, altrimenti viene nominato un Delegato.

Delegati Provinciali.

Incarichi elettivi hanno durata di quattro anni.

Incarichi di nomina hanno durata biennale

Da art. 27 ad art. 34



In questi articoli sono riportati gli **Organi di Giustizia Sportiva, composizione, nomina e competenze.**

La Corte Sportiva e Federale d'Appello;

Il Tribunale Federale;

Il Giudice Sportivo;

La Procura Federale;

La Commissione Federale di Garanzia;

Nati dall'esigenza di perseguire e **ottenere:**

il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali , l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo , la tutela del concetto del «fair play» e l'opposizione ad ogni illecito sportivo, alla violenza ,alla corruzione e all'uso di sostanze e metodi vietati

Ultimi articoli



Art.35 Regolamenti Federali;

Art. 36 Modifiche dello Statuto;

Art. 37 Scioglimento della Federazione

Art. 38 Norma Finale

